

Spett. le

Polizia Locale Comune di Napoli

Area Sicurezza - U.O. Amministrativa

polizialocale.recuperospesecustodia@pec.comune.napoli.it

**Oggetto: Concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli
Riscontro Vs. Prot. PG/2024/445237 del 15/05/2024**

Il sottoscritto Guido Bourelly nato a [REDACTED], in qualità di Procuratore e Legale Rappresentante della società Bourelly Health Service S.r.l. con sede in Napoli via Murelle n. 57, P.IVA 08130671210,

facendo seguito alla Vostra nota richiamata in oggetto nella quale si contestano inadempimenti sul servizio di rimozione veicoli, si forniscono le seguenti controdeduzioni.

Preliminarmente giova precisare che le contestazioni derivano dalla mancata rimozione di veicoli in divieto di sosta ai sensi dell'ex art. 159 del Cds, sprovvisti di copertura assicurativa nonché gravati da fermo fiscale.

Tali fattispecie, ed in particolar modo la rimozione forzata veicoli in divieto di sosta e sprovvisti di copertura assicurativa, erano già state oggetto di un tavolo tecnico con i precedenti DEC e RUP, rilevato che in soli due mesi dall'avvio del servizio (giugno 2021) le depositerie della scrivente risultavano saturate nella loro capienza dal numero di veicoli prelevati perché sprovvisti della copertura assicurativa e mai ritirati dagli aventi diritto.

I passati responsabili di codesto spettabile Ente stabilirono che per tutti i veicoli privi di copertura assicurativa, sebbene in divieto di sosta, non si sarebbe operata la rimozione forzata ai sensi dell'ex art. 159 Cds, ma che essi sarebbero stati oggetto di rimozione da parte del custode acquirente territorialmente competente.

Ed infatti, agli esiti del confronto e secondo le indicazioni impartite a tutti gli organi interessati al servizio, la scrivente non veniva attivata per il prelievo dei veicoli de quibus.

Nel corso del mese di aprile 2024, ed a distanza di circa 3 anni dalle ultime statuizioni, la scrivente veniva contattata dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli per procedere alla rimozione di veicoli in divieto di sosta e sprovvisti di copertura assicurativa.

In assenza di diverse indicazioni e comunque in ossequio a quanto statuito precedentemente, la scrivente comunicava l'impossibilità alla rimozione di tale tipologia di veicoli in quanto di competenza del custode acquirente.

Facendo seguito ai diversi solleciti e molteplici richieste da parte della Polizia Municipale, la scrivente a mezzo PEC inviata a codesto Ente in data 03/05/2024, richiedeva un urgente confronto

Bourelly Health Service S.r.l.

Via Murelle, 57 - Napoli - Tel: 081.5591600 - Fax: 081.19688322

E-mail: info@bourellyhs.com Pec: bourellyhs@pec.it P.iva 08130671210

Rating Legalità AGCM ★★+ Iscritta whitelist Prefettura di Napoli

a carattere operativo onde poter essere edotta sulle modifiche delle procedure di rimozione forzata dei veicoli sprovvisti della copertura assicurativa e delle ulteriori modalità a modifica eventuale di quelle stabilite.

In occasione dell'incontro tenutosi in data 09/05/2024 presso gli uffici di codesto Ente, la scrivente veniva resa edotta delle nuove disposizioni relative alla rimozione di veicoli in sosta vietata privi di copertura assicurativa e sottoposti al fermo fiscale.

Difatti, nei giorni successivi all'incontro, si è provveduto regolarmente ad effettuare le rimozioni anche dei veicoli di cui in narrativa.

Alla luce di quanto esposto, la mancata rimozione dei veicoli indicati nelle date di cui alla Vs. nota è da attribuire alla fase precedente il disvelamento delle procedure di nuova statuizione.

Talché immediatamente successiva all'incontro del 09/05/2024, si è proceduto ad avviare il recupero anche dei veicoli oggetto di novellate procedure, a prima richiesta da parte degli organi di Polizia Municipale.

Posto quanto innanzi, certi di essere stati dirimenti relativamente agli addebiti da Voi espressi, non ci si può esimere dal rappresentare alle SS.LL. le criticità legate all'interpretazione delle modifiche al Codice della Strada generatrici delle fattispecie de quibus e che sicuramente avranno a breve un impatto negativamente determinante sulle attività oggetto di concessione:

2

In particolare il D.Lgs 184/2023, all'art. 122 cap, ben chiarisce che i veicoli sono sottoposti all'obbligo assicurativo allorché sono utilizzati per la loro funzione naturale, ovvero per circolare.

Il concetto di circolazione, come definito dal citato articolo, ricomprende al suo interno non solo la fase dinamica (ovvero del movimento) ma anche quella statica, ricomprendendo in ciò anche il momento in cui un veicolo sia fermo benché idoneo ad essere utilizzato per spostarsi.

A fortiori, la norma precisa in maniera palmare che sono sottoposti all'obbligo assicurativo tutti i veicoli, siano essi fermi o in movimento; in tal guisa, l'obbligo assicurativo vige per tutti i veicoli che sono in sosta irregolare sulla strada.

Dall'analisi del comma 1 dell'art. 122-bis cap del D.Lgs 184/2023, emerge una puntuale disamina delle deroghe all'obbligo assicurativo, ovvero: *"In deroga a quanto disposto dall'art. 122. Comma 1 del presente codice e dall'art. 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione."*

Mente dell'articolo sopracitato, si evince in maniera palmare che la copertura assicurativa non è obbligatoria sui veicoli il cui uso è vietato in forza di una delle seguenti misure (a titolo esemplificativo e non esaustivo):



- Confisca;
- Sequestro amministrativo;
- Fermo amministrativo;
- Fermo fiscale;
- Sequestro penale
- Etc.

Ed infatti, coerentemente con la normativa, al ricorrere di talune fattispecie, atteso che l'utilizzo del veicolo è vietato, non vi è obbligo di copertura della RCA.

Il focus della presente disamina risiede nella circostanza che i veicoli in esame cui è interdetta la circolazione e conseguentemente anche la sosta in quanto facente parte della definizione di circolazione nel senso su-esplicato, a seguito dell'applicazione di una delle misure sopra enumerate (nel caso di specie, sprovvisti di copertura assicurativa ed in presenza di fermo fiscale), non possano venire rimossi ai sensi dell'ex art. 159 del Cds., ma debbano trovare altrove l'origine delle modalità di rimozione.

Tale affermazione trova la sua origine nella semplice considerazione che, mentre il veicolo in sosta d'intralcio a livello soggettivo circoli legittimamente e solo all'esito dell'episodio "sosta" incorra in una sanzione che è puramente amministrativa e in quanto tale possa essere oggetto di applicazione di sanzione accessoria (rimozione forzata), il veicolo sottoposto a fermo fiscale o ad altra fattispecie enumerata in deroga dall'art. 122-bis cap comma 1, non abbia l'investitura giuridica né la capacità soggettiva né di poter circolare né tantomeno di poter sostare sulla sede stradale, ed in quanto tale non può essere oggetto di semplice rimozione di veicolo come sosta di intralcio, ma debba trovare in altri approdi normativi la radice dell'effetto sanzionatorio che si dispiega.

A maggior prova, vi è la procedura sanzionatoria indicata all'art. 2 dell'Allegato 1 della Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/STRAD/0000004054 del 08/02/2024, laddove viene espressamente previsto che:

"Ipotesi sanzionatorie:

- 1. Art. 193 cds: trova applicazione alle ipotesi di violazione dell'obbligo di copertura assicurativa che si concretizzano sulla strada.***

In definitiva, si osserva come la normativa preveda in ogni caso l'obbligo di copertura assicurativa per tutti i veicoli che circolano sulla strada, ed in caso di violazione della stessa, prevede l'applicazione della procedura sanzionatoria di cui all'ex art. 193 del Cds.



A tutto voler concedere se aderissimo alla tesi che il veicolo cui sia interdetta la circolazione possa soggiacere alla sanzione accessoria cui all'ex art. 159 Cds, ci troveremo ad assistere al paradosso che un siffatto veicolo, in caso di sgancio sul posto, possa essere recuperato immediatamente dall'avente diritto dietro pagamento del corrispettivo ed in maniera ancor più paradossale proseguire la circolazione, cui non è atto per ragioni di carattere amministrativo-fiscale, pur in mancanza della necessaria copertura assicurativa.

Pertanto è chiaro che tutte le considerazioni di cui sopra non sono tese a sottrarre alla corretta applicazione del dettame legislativo i veicoli che versassero nelle varie fattispecie considerate; ma che al contrario, all'esito di un serrato e puntuale confronto con le SS.LL., possa essere trattato dalla scrivente in maniera strettamente conforme alla normativa ed in aderenza alle modalità ermeneutiche prospettate dai competenti Ministeri.

La divergente attività ermeneutica della nuova normativa rende quindi necessario ed urgente un tavolo tecnico per definire in maniera soddisfacente le concorrenti esigenze legate alle contingenze espresse, soprattutto in considerazione del fatto che tale modifica è intervenuta posteriormente alla stipula del contratto di concessione per le attività de quibus, e qualora si vedesse confermata l'interpretazione attualmente prospettata, alla luce della casistica che ragionevolmente ci induce a ritenere che questo tipo di attività interessi la quasi totalità di veicoli che non sono e non saranno reclamati dai legittimi proprietari con conseguente congestione delle aree di sosta destinate alla custodia dei veicoli in sosta d'intralcio. Alla luce di ciò risulterebbero certamente profili di eccessiva onerosità della prestazione condotta dalla scrivente, atteso che tali attività oltre a non essere retribuite in alcun modo, risultano inidonee a generare aggio per codesta amministrazione e, a mente dei volumi sperimentati nei pochi giorni di attuazione delle nuove procedure, sicuramente rischiano di eguagliare o addirittura superare in volume le attività legate alla normale esecuzione della concessione modificando radicalmente i valori prospettici della concessione. Nondimeno, si precisa che ad oggi nelle depositerie della scrivente vi sono attualmente in giacenza circa 330 veicoli mai ritirati dagli aventi diritto come da file che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Certi della Vostra sensibilità in merito alla denunciata contingenza, rimaniamo in attesa di un celere gentile riscontro al fine di qualificare sempre in maniera ottimale le prestazioni legate alla concessione de qua.

Cordiali saluti.



**BOURELLY
GROUP**

GUIDO BOURELLY

23.05.2024

19:18:02

GMT+01:00

Il Procuratore
Guido Bourelly

Bourelly Health Service S.r.l.

Via Murelle, 57 - Napoli - Tel: 081.5591600 - Fax: 081.19688322

E-mail: info@bourellyhs.com Pec: bourellyhs@pec.it P.iva 08130671210

Rating Legalità AGCM ★★+ Iscritta whitelist Prefettura di Napoli



Certificate Approval N. 202275/IA/0001/UK/ITN

Certificate Approval N. 202275/IA/0001/UK/ITN